

PROTOCOLLO INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO: definire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e predisporre una procedura d'intervento nel caso si verificassero tali fenomeni

Introduzione

La nuova legge Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, **tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti**, assicurando **l'attuazione degli interventi senza distinzione di età** nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1 DEFINIZIONE DI BULLISMO

2 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

3 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

4 DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

5 RESPONSABILITA' GIURIDICA E RUOLO DELLA SCUOLA

6 PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

7 RIFERIMENTI NORMATIVI

1 DEFINIZIONE DI "BULLISMO"

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.

2 DEFINIZIONE DI «CYBERBULLISMO»

Con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti dal un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

In sintesi, si può fare riferimento alla seguente definizione: “Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; **ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato;** saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”. (1 A.L. Pennetta (a cura di), “La responsabilità giuridica per atti di bullismo”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 84)

3 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo è una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie (Willard, 2007a, 2007b, Pisano, Saturno, 2008), a tratti, **ed in alcuni casi, con aree di sovrapposizione tra loro:**

FLAMING – Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall’attività on line condivisa.

Il flaming può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat o caratterizzare la partecipazione (soprattutto degli adolescenti di sesso maschile) ai videogiochi interattivi su internet (game).

In questo secondo caso, ad esempio, possono essere presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all’inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive.

Il divertimento sembra collegato, allora, non solo alla partecipazione al game interattivo, ma soprattutto al piacere di insultare o minacciare il nuovo arrivato (new user) che, sentendosi protetto dall’anonimato e dalla conseguente, presunta, invisibilità, può rispondere egli stesso in modo fortemente aggressivo alle provocazioni, alimentandole.

E’ bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l’affermazione del potere), durata circoscritta all’attività on line condivisa.

Carattere: comportamento deviante (soggetto che, infrangendo, con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia, scuola, società).

HARASSMENT – Dall'inglese "molestia", consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute.

A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima.

Si tratta, dunque, di una relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione one down (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971), subisce, cioè, passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, diversamente da quanto avviene nel Flaming, l'intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti.

In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line (si potrebbe definire il fenomeno "harassment con reclutamento volontario", Pisano, 2008).

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida (persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario).

Carattere: comportamento criminale (soggetto che viola una norma contenuta nel codice penale).

CYBERSTALKING – Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. È facile riscontrare il cyberstalking nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.

In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, grave pericolo per l'incolumità fisica della vittima.

Carattere: comportamento criminale.

DENIGRATION – L'obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.

I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi.

In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell'harassment e nel cyberstalking) ma spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano).

Dunque, a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo può concretizzarsi in una sola azione (esempio: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario", Pisano, 2008), effetti a cascata non prevedibili.

Ricordiamo, infine, che la denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti: numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet, riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, ri-costruite ad hoc dallo studente, talvolta sono, purtroppo, vere.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori (reclutamento involontario). Carattere: comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

IMPERSONATION - Se uno studente viola l'account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (E-mail) con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.

Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi dell'account di un coetaneo, invia, dalla mail dell'ignaro proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell'account). Carattere: comportamento criminale.

OUTING AND TRICKERY - Si intende con il termine "outing" una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail.

In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno (trickery), "l'amico" a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su sé stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali).

Il cyberbullo può, dunque, avere inizialmente un rapporto bilanciato con la futura vittima, o quantomeno fingere di averlo, per poi assumere una posizione prevaricatoria – one up – e contare sul contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri navigatori di internet.

Proprietà: intenzionalità, relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, involontario). **Carattere:** comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

EXCLUSION – Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”.

È bene precisare che la leadership di un giovane studente è, attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili on line. L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei, che determinando una netta riduzione di collegamenti amicali, riduce la popolarità, dunque, il potere.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, volontario). **Carattere:** comportamento deviante.

Aftab (2007) e Smith (2007) inseriscono, inoltre, tra le diverse forme di cyberbullismo, anche il:

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING - Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri...).

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario.

Carattere: comportamento criminale.

4 DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Senza entrare nello specifico dei rapporti tra bullismo, cyberbullismo e criminalità ci limitiamo a concentrare la nostra attenzione esclusivamente sulle differenze tra cyberbullismo e bullismo:

- 1) mentre i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto conosciuti dalla vittima, i cyberbulli possono essere anonimi, fingersi anonimi e sollecitare l'inclusione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona spesso non è neanche a conoscenza dell'identità di coloro con i quali sta interagendo;
- 2) mentre le azioni bullistiche vengono generalmente raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti o ad amici frequentanti scuole limitrofe, restando, di fatto, abbastanza circoscritte nello spazio, il materiale cyberbullistico può essere diffuso in tutto il mondo;
- 3) mentre nel bullismo è facile riscontrare una media disinibizione sollecitata dalle dinamiche del gruppo classe e dai meccanismi di disimpegno morale (Sutton e Smith, 1999; Bandura, 1986, 1990, Bacchini, 1998), nel cyberbullismo si rileva un'alta disinibizione: i cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale;
- 4) mentre nel bullismo, il bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali (Coie, 1991; Boulton e Underwood, 1992) è correlato alla inevitabile visibilità del bullo, il cyberprepotente può usare la presunta (ricordiamo, infatti, che ogni computer lascia delle "impronte" che possono essere identificate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni) invisibilità – "Tu non puoi vedere me!"- per esprimere, ugualmente, potere e dominio (Ybarra e Mitchell, 2004);
- 5) mentre nel bullismo riscontriamo una presenza di feedback tangibili da parte della vittima ai quali il bullo non presta sufficientemente attenzione (consapevolezza cognitiva ma non emotiva, Mealey, 1995; Fonzi, 1999), nel cyberbullismo, la mancanza di feedback tangibili sul proprio operato – "Io non posso vedere te"! – può maggiormente ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima;
- 6) mentre nel bullismo è facilmente riscontrabile la deresponsabilizzazione ("Stiamo scherzando", "Non è colpa mia"), nel cyberbullismo è possibile rilevare anche processi di depersonalizzazione: le conseguenze delle

proprie azioni possono essere, infatti, ascritte alla “personas” o “avatars” (alter ego virtuale) create;

7) mentre nel bullismo, solo il bullo, il gregario e il bullo-vittima (vittima provocatrice) agiscono prepotenze, nel cyberbullismo, chiunque, anche chi è vittima nella vita reale o ha un basso potere sociale, potrebbe diventare un cyberbullo (Ybarra and Mitchell, 2004);

8) mentre nel bullismo gli spettatori, quasi sempre presenti, osservano i comportamenti prevaricatori dei bulli nei confronti di una vittima che conoscono, nel cyberbullismo gli spettatori possono essere assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità.

Quando sono presenti, possono, inoltre, assumere una funzione passiva (se si limitano a rilevare, nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o attiva (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano, like, diffondendolo). Il contributo attivo può essere fornito su sollecitazione del cyberbullo (reclutamento volontario) oppure, su spinta autonoma, senza, cioè, aver ricevuto specifiche ed espresse richieste (reclutamento involontario).

5 RESPONSABILITA' GIURIDICA E RUOLO DELLA SCUOLA

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo

- In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
- Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.
- Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
- Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale, Prefettura nell'ambito del "Protocollo Scuola spazio di legalità", associazioni del territorio.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;**
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.**

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. Principale normativa scolastica di riferimento Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS). Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2007 “Linee di indirizzo ed

indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari. Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari. DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

6 PROTOCOLLO INTERVENTO PER BULLISMO E CYBERBULLISMO

Qualora un insegnante abbia il dubbio o venga informata di presunti casi di bullismo o cyberbullismo, anche tramite segnalazione sulla casella di posta altbodylismo@icpizzighettonesanbassano.edu.it:

- Informa il Dirigente Scolastico
- Informa il Referente per il bullismo e cyberbullismo insieme verificano se l'episodio può definirsi un caso di bullismo o cyberbullismo. Qualora ci si trovasse di fronte a un fatto di bullismo, il Coordinatore invita il Consiglio di classe, il team a osservare se sussistono atteggiamenti o comportamenti sospetti (coinvolge anche il personale ATA e altri operatori della scuola che potrebbero riferire di atteggiamenti o situazioni che si verificano in momenti non strutturati: es intervallo, trasferimenti da un'aula alla palestra, percorso casa-scuola, bagni, spogliatoi, corridoi, cortile, pre-orario...)
- Si rende necessario mantenere la riservatezza con gli alunni, assicurare la vittima e assicurarle protezione o vigilanza da parte delle figure che operano all'interno della scuola
- Il caso viene sottoposto al gruppo di intervento, supporto e osservazione, che si costituisce volta per volta, formato da: **il Dirigente, il Referente per il bullismo, lo psicologo dello sportello di ascolto, il/i Coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, il Responsabile del plesso in cui si è verificato l'episodio, altre persone che possono contribuire a fornire elementi per avere un quadro della situazione (ATA, autisti, addetti alla mensa, volontari addetti alla vigilanza, parroco, allenatori società sportive, educatori...)**
- Il gruppo di intervento condivide una strategia da agire sulla classe:
- Il Referente e Coordinatore informano i membri del Consiglio di classe (senza la componente genitori) che viene convocato dal Dirigente Scolastico.

In generale la strategia d'intervento sulla classe potrebbe essere la seguente:

1. Discorso generale alla classe sui seguenti temi la prepotenza, la violenza, la discriminazione di genere, il rispetto nei confronti dei compagni, cose, persone, idee, inclinazioni...
2. Somministrazione del questionario anonimo predisposto (vedi allegato), informando gli alunni e le famiglie che si sta attuando un'iniziativa per assicurare a tutti il benessere a scuola
3. Analizzare i dati (somministratore e referente)

- Il Dirigente, il Referente, il Coordinatore, se si tratta di bullismo, informano i genitori dei responsabili e i genitori della vittima (in momenti separati) proponendo: incontri con lo psicologo dello sportello di ascolto.
- Nel caso di non collaborazione da parte dei genitori/tutori del minore autore di atti di bullismo/cyberbullismo, il Dirigente Scolastico (direttamente o tramite il Referente) provvederà ad attivare il “Protocollo scuola spazio di legalità”.
- Il Dirigente, Il Referente, il Coordinatore, **se si tratta di cyberbullismo, poiché costituisce reato** (Legge n71 del 29 maggio 2017) informano i genitori del/i responsabile/i, che verrà immediatamente attivato il “Protocollo scuola spazio di legalità”.
- Il Dirigente convoca un Consiglio di classe straordinario, con la presenza dei genitori rappresentanti di classe, durante il quale vengono definite le sanzioni disciplinari (previste dal Regolamento) e la censura sul registro
- L’Istituto metterà in atto percorsi di sostegno alla vittima e rieducativi per l’autore, come previsto dalla normativa sopra indicata.

7 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli atti di bullismo a scuola non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolti, gli alunni, ma possono avere risvolti anche per l'amministrazione e i docenti.

Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti.*"

Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno a sé stesso o ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque, l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento.

Minori affidati a terzi (scuola ed insegnanti) art. 2048 cod. Civ. 2° comma i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

L'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi.

Violazione delle norme contenute nel Codice penale

Dalla lettura analitica della predetta definizione di cyberbullismo, considerando i molteplici comportamenti posti in essere da determinati soggetti nei confronti delle vittime, si evince come ogni espressione utilizzata può riferirsi a svariati reati disciplinati dal Codice penale, in particolare:

-Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);

- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale (art. 582 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.);
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Violazione delle norme contenute nel Codice della privacy

L'articolo 167 del Codice della privacy rubricato "*Trattamento illecito di dati*" dispone:

1° comma: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.*"

2° comma: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.*"

Violazione delle norme contenute nella Costituzione Italiana

- Art. 2 Cost.: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo come la dignità della persona;
- Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza formale (1° comma) e sostanziale (2° comma);
- Art. 15 Cost.: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
- **Art. 28 Cost.: responsabilità degli insegnanti e dello Stato;**
- Art. 30 Cost.: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (culpa in educando e in vigilando);
- Art. 33 Cost.: libertà di insegnamento (1° comma) ed istituzione di scuole statali (2° comma);

– Art. 34 Cost.: libero accesso all’istruzione scolastica (1° comma), obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (2° comma), riconoscimento del diritto di studio (3° comma).

Violazione delle norme contenute nel Codice Civile

Si considera l’art. 2043 c.c. rubricato “**Risarcimento per fatto illecito**” secondo il quale: **“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”** che disciplina l’illecito extracontrattuale.

Applicando tale norma al caso di specie, quindi, la vittima del cyberbullismo può chiedere il risarcimento del danno ingiusto che ha subito con riferimento alla sua persona e/o alle proprie cose ex art. 2043 c.c., **previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 (rientra nella fattispecie del risarcimento danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità), trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale**; l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il caso de quo esula dall’ambito di applicazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, 1° comma del D.L. 132/2014 che esclude espressamente la procedura di negoziazione assistita obbligatoria per le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, come nel caso di cyberbullismo in relazione alla prospettata condotta di diffamazione tramite mezzi elettronici.

Tipologie di responsabilità civile

-Culpa del bullo minore

L’art. 2046 c.c. rubricato “Imputabilità del fatto dannoso” stabilisce che: *“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”*.

La lettura di tale norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenne, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, nel caso de quo per atti di cyberbullismo, anche se da un punto di vista patrimoniale **ne risponderanno i genitori**.

Si precisa che per configurarsi tale responsabilità è sufficiente soltanto avere la capacità di intendere e di volere e non anche la capacità di agire (intesa come attitudine di un soggetto a compiere atti validamente idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui sono titolari) che si acquista con la maggiore età fissata al compimento dei 18 anni, ex art. 2 c.c.

Invece, relativamente alla persona priva della capacità di intendere e volere, ai sensi dell’art. 2047 c.c. risponde dei danni colui che si occupa di sorvegliare l’incapace, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

La valutazione del Giudice civile svolta per ogni fattispecie è volta ad accertare l’effettiva capacità di intendere e di volere”, a differenza di quanto accade in ambito penalistico ove sussiste l’assoluta non imputabilità del minore di anni 14.

-Culpa in vigilando ed in educando dei genitori

Ai sensi dell'art. 2048 c.c. rubricato "**Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**" si sostiene che: *"Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."*

Pertanto, la responsabilità civile dei genitori per atti illeciti posti in essere dal figlio minore capace di intendere e di volere si riscontra ogni volta che non si eserciti la vigilanza in modo consono all'età del minore volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati.

La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per "culpa in educando" ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché *tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, comportano l'obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.*

In alcune sentenze si parla addirittura di *inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da impedirne l'equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.*

Può ricorrere anche una responsabilità dei genitori personale ed oggettiva per culpa in vigilando, per violazione dei doveri relativi **all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 147 c.c.** (il D. Lgs. 154/2013 ha abrogato la locuzione "potestà" genitoriale sostituendola con il termine "responsabilità" genitoriale ovunque presente nel codice civile); con la conseguenza relativa all'onere probatorio in capo al genitore che deve fornire la prova in senso positivo, ossia aver fornito una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.

La responsabilità dei genitori ricorre anche nell'ipotesi in cui un genitore non coabiti con il figlio se viene dimostrata la carenza di educazione; inoltre, nel caso in cui i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

-Culpa in vigilando ed in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito.

Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la prevenzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare **“misure preventive”** atte a scongiurare situazione antigiuridiche, non essendo *sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.*”

-Culpa in organizzando della scuola

L'Istituto scolastico deve assicurare la vigilanza all'interno dell'edificio, sia nelle classi, sia negli altri spazi quali corridoi, palestre, spogliatoi, bagni, cortili.

Si può riscontrare la culpa in organizzando della Scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del cyberbullismo.

In merito si distingue **la responsabilità della scuola privata disciplinata dall'art. 2049 c.c.** che prevede la responsabilità indiretta della scuola nella quale presta il proprio lavoro l'insegnante in virtù di un contratto quando si verifica il comportamento illecito dell'alunno, **rispetto alla scuola pubblica** che, invece, ha una responsabilità diretta nei riguardi del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale potrà esercitare l'azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 595 c.p. Chiunque offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032euro. (...). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, co. 3°, c.p., poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Cassazione I Penale 50 del 2.1.2017

Attenti ai like sui post offensivi. La condivisione o, come è avvenuto in alcuni casi, un "like" ad un post diffamatorio può integrare il reato di concorso in diffamazione aggravata.

Art. 494 c.p. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno. Commette il reato di sostituzione di persona colui che crea un profilo falso su un social network o apre un account e-mail sotto falso nome, inducendo in errore i terzi.

Art. 612 bis c.p. (Atti persecutori): È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per l'incolumità ... ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.